



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

**CONSULTAZIONI ELETTORALI PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI
DEL 23 NOVEMBRE 2014**

**ISTRUZIONI INTEGRATIVE REGIONALI PER GLI UFFICI
ELETTORALI DI SEZIONE**



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

INDICE

- 1) pagine 3 - 10 istruzioni integrative regionali;
- 2) pagine 11 – 15..... allegato 1 (esempi di voto);
- 3) pagine 16 – 21..... allegato 2 (legge regionale 7.2.2005 n. 1 e s.m.i.).



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

ISTRUZIONI INTEGRATIVE REGIONALI

In relazione alle consultazioni elettorali regionali del 23 novembre 2014, ad integrazione e parziale modifica delle istruzioni ministeriali, occorre tenere presente che nella Regione Calabria, il procedimento elettorale è disciplinato dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i. “*Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*”, che contiene una serie di previsioni parzialmente difformi dal sistema previgente e comunque diverse dalla normativa nazionale incentrata sulle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995.

Pertanto, nel richiamare le istruzioni predisposte dal Ministero dell’Interno, si raccomanda una attenta lettura delle seguenti istruzioni, che precisano, integrano e, in parte, modificano il sistema nazionale, secondo le peculiarità della legge elettorale regionale vigente.

1) LE CIRCOSCRIZIONI E LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI.

Ai fini dell’elezione dei trenta (30) consiglieri regionali, è necessario ricordare, anzitutto, che il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord, comprendente i comuni dell’attuale Provincia di Cosenza;
- b) circoscrizione centro comprendente i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- c) circoscrizione sud comprendente i comuni dell’attuale Provincia di Reggio Calabria.

Bisogna, quindi, tenere presente, che mentre in precedenza l’estensione di una circoscrizione corrispondeva al territorio di una delle 5 province calabresi, oggi tale esatta corrispondenza non è più vigente, per cui ogniqualvolta la modulistica farà riferimento alla (ex) provincia, intesa quale circoscrizione elettorale, oggi tale nozione andrà sostituita con la “circoscrizione” in senso proprio, non più coincidente, almeno limitatamente alla “circoscrizione centro”, al territorio di una provincia.

La modifica normativa si riflette altresì sul concetto di “lista provinciale”, che dovrà essere denominata, ovunque ricorra, “lista circoscrizionale”.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

2) LA LISTA REGIONALE.

A differenza del sistema precedente incentrato sulle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e s.m.i., la lista regionale non è una lista di candidati consiglieri regionali (il vecchio “*listino*”), ma contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La “*lista regionale*” così disciplinata, non reca alcun contrassegno grafico riconducibile a partiti, movimenti o raggruppamenti politici.

3) APERTURA DELLA VOTAZIONE (capitolo XV, par. 53 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XV delle istruzioni ministeriali, il par. 53 è interamente sostituito dalle istruzioni seguenti.

All’atto dell’apertura delle operazioni di voto, alle ore 7,00 di domenica 23 novembre 2014, il Presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni regionali, contenute nel riquadro che segue, evitando ogni riferimento, anche se fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati.

L’ELETTORE PUÒ:

- a) esprimere il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo; in questo caso, l’elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale, sia, automaticamente, per la lista regionale collegata, contenente il nome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale;
- b) esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome di uno dei candidati compresi in una lista circoscrizionale sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista stessa; anche in questo caso, l’elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale, sia, automaticamente, per la lista regionale collegata, contenente il solo nome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale;
- c) esprimere il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente contenuto nella lista regionale o, comunque, apponendo un segno nel relativo rettangolo. In tal caso, il voto è espresso solo per il candidato Presidente contenuto nella lista regionale e, in caso di collegamento del candidato Presidente con più liste, il voto non può essere attribuito ad alcuna di tali liste.

Inoltre:



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

- 1) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata;
- 2) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
- 3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'ELETTORE NON PUÒ:

- a) esprimere un **voto disgiunto**, cioè tracciare un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista circoscrizionale e un altro segno sul nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;
- b) manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votare nel contempo per un candidato presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.

Il presidente di seggio dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura.

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

Si consultino le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto allegate.

4) OPERAZIONI DI SCRUTINIO (capitolo XXIII delle istruzioni ministeriali).

Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, prevista per le ore 23,00, dopo lo svolgimento delle operazioni preliminari, partendo dalla ripartizione dei compiti tra gli scrutatori.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

5) SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO (capitolo XXV delle istruzioni ministeriali).

Poiché la Regione Calabria ha esercitato la sua potestà legislativa in materia elettorale, si ricorda che il sistema introdotto dalla legge statale n. 43/1995 subisce una serie di deroghe.

In particolare, fatto salvo il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta, la cui candidatura è contenuta nella “lista regionale”, 24 (ventiquattro) dei Consiglieri assegnati alla Regione sono attribuiti alle liste circoscrizionali, che concorrono all’elezione con sistema proporzionale, mentre i seggi restanti sono assegnati con sistema maggioritario, con gli specifici correttivi previsti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i.

Il numero dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni è stato determinato con decreto 15.9.2014 dal Prefetto di Catanzaro, rappresentante dello Stato per i rapporti con la Regione in base alla legge n. 131/2003.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e le proclamazioni degli eletti, a livello circoscrizionale e a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali e all’Ufficio centrale regionale.

I seggi elettorali, quindi, devono raccogliere e registrare gli elementi che serviranno di base ai predetti calcoli e cioè:

- i voti attribuiti alle liste regionali;
- i voti attribuiti alle liste circoscrizionali;
- i voti di preferenza per i candidati delle liste circoscrizionali.

6) OPERAZIONI DI SCRUTINIO – SPOGLIO E REGISTRAZIONE DEI VOTI (capitolo XXVI, par. 99 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XV, il par. 99 delle istruzioni ministeriali è interamente sostituito dalle istruzioni contenute nel seguente riquadro.

Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l’altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 260/AR (voti alle liste regionali, schede bianche e nulle) e 260/1-AR (voti alle liste circoscrizionali e voti di preferenza).

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, la denominazione della lista circoscrizionale sul cui contrassegno è stato eventualmente apposto un segno di voto;
- c) il presidente, se la scheda votata contiene un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista circoscrizionale, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) di tale candidato e il numero del candidato stesso secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- d) il presidente, se risulta votato il contrassegno di una lista regionale contenente il candidato presidente della giunta regionale, collegata a quella circoscrizionale votata, pronuncia la denominazione della predetta lista regionale contenente il nome del candidato presidente;
- e) il presidente, se invece non risulta votato il contrassegno di alcuna lista regionale, attribuisce il voto alla lista regionale collegata a quella circoscrizionale votata e, quindi, pronuncia la denominazione di tale lista regionale contenente il nome del candidato presidente;
- f) il presidente, se non risulta votata alcuna lista circoscrizionale ma risulta votata solo la lista regionale, attribuisce il voto solo a quest'ultima e ne pronuncia, quindi, la denominazione con il nome del candidato presidente;
- g) il presidente dichiara nulla la scheda nei casi previsti dal paragrafo seguente e, tra gli altri, se risulta che sia stato espresso, palesemente e univocamente un voto disgiunto, cioè:
- che sia stato votato il contrassegno di una lista circoscrizionale e il nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;
 - che sia stato dato un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votato nel contempo un candidato presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.
- h) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- i) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascuna lista regionale contenente il nome del candidato presidente;
- l) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista circoscrizionale votata, il nome del candidato consigliere votato della lista circoscrizionale stessa e la denominazione della lista regionale votata, prendendo nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascuna lista regionale contenente il nome del candidato presidente;
- m) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

7) CASI DI NULLITA' (capitolo XXVI, par. 100 delle istruzioni ministeriali).



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

Al capitolo XV, il par. 100 delle istruzioni ministeriali è interamente sostituito dalle istruzioni contenute nel seguente riquadro.

§ 100. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per le liste regionali contenenti il nome del candidato presidente;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) Schede nulle.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (circoscrizionale e/o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (circoscrizionale e/o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 2 decreto-legge n. 50/1995 e tabelle A e B allegate alle istruzioni ministeriali), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (circoscrizionale e regionale) prescelta.
- d) quando sia stato espresso in modo palese ed inequivoco un voto disgiunto, cioè:
 - sia stato votato il contrassegno di una lista circoscrizionale e il nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;
 - sia stato dato un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votato nel contempo un candidato presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.

Costituiscono, ad esempio, casi tipici di nullità:

- avere tracciato distinti segni di voto su due o più nomi di candidato presidente della giunta regionale;
- avere tracciato un unico segno di voto a cavallo di più riquadri contenenti i nomi di candidato presidente della giunta regionale.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per le liste regionali contenenti il nome del candidato presidente.

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per la lista regionale, non è altrettanto univoca per la lista circoscrizionale collegata e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista circoscrizionale prescelta.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto alla lista circoscrizionale, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per una lista regionale contenente il nome del candidato presidente, ma non ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di liste circoscrizionali:

- avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste circoscrizionali, collegate alla lista regionale prescelta;
- avere tracciato distinti altri segni di voto su due o più contrassegni di liste circoscrizionali, collegate alla lista regionale prescelta.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, etc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge.

La nullità del voto alla lista circoscrizionale determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista (circoscrizionale e regionale).

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista circoscrizionale votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista circoscrizionale nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista circoscrizionale stessa e per la lista regionale collegata e per il suo candidato presidente.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di liste circoscrizionali ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una di tali liste, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato consigliere votato e alla lista regionale collegata. E' ovviamente valido anche il voto di preferenza.

In generale, si richiama nuovamente l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto (si consulti sul punto il relativo paragrafo delle istruzioni ministeriali).



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

ALLEGATO 1 (ESEMPI DI VOTO)

1 Sempronio	TIZIO
2 3 4 5	CAIO

Sempronio è candidato nella lista circoscrizionale n. 1. Il voto va alla lista circoscrizionale n.1, a Sempronio o alla lista regionale il cui candidato presidente è Tizio.

1	TIZIO
2 3 4 5	CAIO

Il voto va alla lista circoscrizionale n.1 e alla lista regionale il cui candidato presidente è Tizio



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

1 SEMPRONIO 2 3 4 <td> TIZIO CAIO </td>	TIZIO CAIO
---	---

Sempronio è candidato nella lista circoscrizionale n.1. collegata al presidente Tizio. Questo voto è nullo perché non è ammesso il voto disgiunto

1 2 3 4	TIZIO CAIO
---	---

Il voto va alla lista regionale il cui candidato presidente è Caio.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

①	TIZIO
② ③ ④ ⑤	

Il voto va alla lista regionale il cui candidato è Caio. Nullo è il voto per le liste circoscrizionali 2-3-4 e 5

①	TIZIO
② ③ ④ ⑤	

Il voto è nullo per le liste circoscrizionali n.1 e 2, ed è altresì nullo per la lista regionale il cui candidato presidente è Caio perché non è ammesso il voto disgiunto.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

1	TIZIO
2	CAIO
3 Sempronio	
4	
5	

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n.2. Validi il voto alla lista circoscrizionale n.2, la preferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui candidato presidente è Caio.

1	TIZIO
2	CAIO
3	
4	
5	

Il voto va alla lista circoscrizionale n.1 e alla lista regionale il cui candidato presidente è Tizio.





REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

ALLEGATO 2

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
(BUR n. 2 dell'1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8 e 12 settembre 2014, n. 19)

Art. 1¹

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in *trenta*², *oltre il Presidente della Giunta regionale*³.

2bis Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;*
- b) circoscrizione centro;*
- c) circoscrizione sud*⁴.

2 ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 bis sono così composte:

- a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;*
- b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;*
- c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria*⁵.

*2 quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti*⁶.

¹Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, che sostituisce «Articolo unico» con «Art. 1».

²Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «cinquanta» con la parola «trenta».

³Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4. Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole «compreso il Presidente della Giunta regionale» con le parole «oltre il Presidente della Giunta regionale». L'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19 sopprime il secondo periodo che precedentemente così recitava: «1. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1».

⁴Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

⁵Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

⁶Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro⁷.

3. *Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi⁸.*
4. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto⁹.*

In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali¹⁰.

5. *Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.*
6. *Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.*

6bis. (abrogato)¹¹

⁷Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

⁸Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che precedentemente così recitava: «Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi». Successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19, tale comma precedentemente così recitava: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse».

⁹Parole aggiunte dall'art. 1, comma 3, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

¹⁰Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

¹¹Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 28 maggio 2010, n. 12. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che precedentemente così recitava: «6bis. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione. ».



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

6ter. (abrogato)¹²

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

Art. 1 bis¹³

(Indizione delle elezioni)

1. *Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.*

Art. 2

(Composizione delle liste regionali)

1. *All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:*

a) *al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro¹⁴ dei Consiglieri assegnati alla Regione»;*

b) *il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Sei¹⁵ dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla¹⁶ carica di Presidente della Giunta regionale.»;

c) *non si applica la disposizione di cui al comma 5;*

d) *l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;*

¹²Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34; tale articolo è stato impugnato dal Governo con delibera del C.d.M. del 23 febbraio 2011 (cfr. annotazioni alla L.R. 34/2010). Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che precedentemente così recitava: «6ter. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica».

¹³Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

¹⁴Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «quaranta» con la parola «ventiquattro».

¹⁵Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «nove» con la parola «sei».

¹⁶Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «alta» con la parola «alla».



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale¹⁷ collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

Art. 3

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi».

Art. 4

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario¹⁸ sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15,

¹⁷ L'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, sopprime le parole «anche non».

¹⁸ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «nove» con la parola «sei». L'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole «Ai sei seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1,» con le parole «Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario».



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del¹⁹ Consiglio regionale»;*

b) *il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:*

«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15²⁰, assegna al medesimo gruppo di liste tre²¹ dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre²² seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».

c) *il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegato alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15²³, assegna al medesimo gruppo di liste i sei²⁴ seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);*

d) *non si applica la disposizione di cui al numero 5);*

e) *il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:*

«7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55²⁵ per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55²⁶ per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «dei» con la parola «deb».

²⁰ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «venticinque» con la parola «quindici».

²¹ Parola sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 febbraio 2010, n. 6. Ulteriormente modificata dall'art. 4, comma 1, lett. c) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «quattro» con la parola «tre».

²² Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «cinque» con la parola «tre».

²³ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «venticinque» con la parola «quindici».

²⁴ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola «nove» con la parola «sei».

²⁵ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce le parole «55 per cento» con le parole «60 per cento». Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19 sostituisce le parole «60 per cento» con le parole «55 per cento».

²⁶ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce le parole «55 per cento» con la parola «60 per cento». Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19 sostituisce le parole «60 per cento» con le parole «55 per cento».



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità organizzativa elettorale – Deliberazione di G.R. n. 370/2014

con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;

Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio²⁷.

f) (abrogata)²⁸;

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. *Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108²⁹.*

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

²⁷ Periodi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

²⁸ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 12 settembre 2014, n. 19 che precedentemente così recitava: «d) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1»».

²⁹ Gli articoli 2, 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.